

Regolamento per l'assegnazione degli onorari e delle spese di giudizio liquidati con riferimento al contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la ripartizione degli introiti per onorari e delle spese di giudizio liquidati dalle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale ovvero da Giudice adito per l'esecuzione delle attività proprie del contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali come specificate nell'art. 3.

Articolo 2

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è approvato in conformità con l'art. 15, comma 1 lett K del CCNL del 01/04/1999 integrato con l'art. 4, comma 3, ultimo periodo del CCNL del 05/10/2001 (con specifico riferimento all'art. 15 comma 2-bis del D. Lgs 546/92 introdotto dal D.L. 437/1996 convertito con L. 556/1996) e con il parere n°1660, formulato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. (ARAN) nella sua attività di assistenza (ai sensi dell'art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) eseguita mediante la formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 3

Attività di riferimento

Le attività proprie del contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali sono le seguenti:

- ✓ per i ricorsi ovvero per gli appelli proposti dal contribuente innanzi la Commissione Tributaria Provinciale ovvero Regionale di Bari:
 - l'analisi delle eccezioni proposte dal contribuente con il ricorso;
 - lo studio della controversia
 - la predisposizione ed istruttoria della determinazione dirigenziale di “nulla osta autorizzativo”, quale atto propedeutico alla resistenza in giudizio, da sottoporre alla firma del Dirigente ed alla sottoscrizione del Sindaco per nulla osta autorizzativo alla resistenza in giudizio;
 - la redazione di memorie difensive da sottoporre alla firma del Dirigente e del Sindaco;
 - la costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ovvero Regionale di Bari
 - la rappresentanza in giudizio del Comune di Molfetta in sede giudiziaria, presso la Commissione Tributaria adita, nell'ipotesi di pubblica udienza, ove ritenuto utile dal Dirigente;
 - l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza;
 - la formazione del fascicolo e la ricerca dei documenti
- ✓ nell'ipotesi di pronunciamenti favorevoli al contribuente ritenuti su premesse e su basi di fatto erronee:
 - l'analisi delle motivazioni della Sentenza;

- la predisposizione ed istruttoria della determinazione dirigenziale di “nulla osta autorizzativo”, quale atto propedeutico alla proposizione della lite, da sottoporre alla firma del Dirigente ed alla sottoscrizione del Sindaco per nulla osta autorizzativo alla resistenza in giudizio;
 - la redazione dell’atto di appello da proporre innanzi alla Commissione Tributaria Regionale;
 - tutte le attività propedeutiche alla costituzione in giudizio
 - la costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale di Bari
 - la rappresentanza in giudizio del Comune di Molfetta in sede giudiziaria, presso la Commissione Tributaria adita, nell’ipotesi di pubblica udienza, ove ritenuto utile dal Dirigente;
 - l’esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza;
 - la formazione del fascicolo e la ricerca dei documenti.
- ✓ per i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace avverso ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910, afferenti il versamento di canoni concessori per passi carrabili ovvero per impianti pubblicitari:
- l’analisi delle eccezioni proposte dal ricorrente;
 - lo studio della controversia
 - la predisposizione ed istruttoria della determinazione dirigenziale di “nulla osta autorizzativo”, quale atto propedeutico alla resistenza in giudizio, da sottoporre alla firma del Dirigente ed alla sottoscrizione del Sindaco per nulla osta autorizzativo alla resistenza in giudizio;
 - la redazione di memorie difensive da sottoporre alla firma del Dirigente e del Sindaco;
 - la costituzione e resistenza in giudizio innanzi al Giudice adito;
 - su delega del Dirigente, la rappresentanza in giudizio del Comune di Molfetta presso il giudice adito, nell’ipotesi di pubblica udienza, ove ritenuto utile dal Dirigente medesimo;
 - l’esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza;
 - la formazione del fascicolo e la ricerca dei documenti

Articolo 4

Presupposti per l’attribuzione del compenso

Il compenso è attribuito esclusivamente in caso di sentenza favorevole al Comune di Molfetta con liquidazione giudiziale delle spese di causa (condanna alle spese di giudizio in favore del medesimo Ente).

Sono considerate tali anche le decisioni che, pur non pronunciandosi nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole rispetto alla posizione processuale dell’ente.

Il compenso non può essere attribuito per le cause definite in via stragiudiziale e per le cause risolte in via transattiva.

Il compenso è attribuito esclusivamente al personale dipendente che esegue tutte le attività proprie del contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 5

Determinazione del compenso

Il compenso è determinato in modo corrispondente alla misura degli onorari e dei diritti liquidati direttamente dal giudice, con esclusione delle voci qualificate come “spese generali”.

Ove non espressamente liquidate dal giudice adito, le spese generali sono determinate in misura forfettaria, per un importo pari al 10% della somma complessiva che, in sede di liquidazione, è accantonata in favore del Comune di Molfetta.

Articolo 6

Regole di riparto

Il compenso di cui si tratta sarà ripartito annualmente, esclusivamente in favore del personale dipendente che esegue direttamente le attività proprie del contenzioso di cui all'art. 3.

Il compenso è riconosciuto anche nei confronti dei titolari di posizione organizzativa, ad integrazione della retribuzione di risultato anche nell'ipotesi di superamento del limite massimo stabilito per tale voce retributiva dall'art. 10 comma 3 del CCNL del 31/03/1999.

Il riparto è effettuato nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, con riferimento alle singole fasi proprie del contenzioso indicate nella tabella dei parametri forensi riportata nel Decreto Ministeriale, pubblicato di anno in anno, per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 7

Oneri contributivi e fiscali

Le somme calcolate come compenso a norma delle disposizioni precedenti sono comprensive degli oneri contributivi e delle imposte.

Articolo 8

Finanziamento degli incentivi

L'Ufficio di riferimento per le attività proprie di cui all'art. 3, prevede di anno in anno, in apposito stanziamento del Bilancio, le risorse finanziarie ritenute necessarie per la corresponsione del compenso di cui al presente regolamento.

A tal fine sono istituiti appositi capitoli di entrata e spesa dove sono imputati rispettivamente gli introiti dell'Ente liquidati dal giudice e la relativa spesa finanziata con detti introiti al netto delle spese generali.

Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo confluiscono, sul fondo risorse decentrate per la liquidazione.

Articolo 9

Modalità di liquidazione del compenso

Il Dirigente di riferimento per le attività proprie del contenzioso di cui all'art. 3 predispone l'atto di liquidazione acclarando l'esistenza in bilancio delle somme necessarie.

A tal fine il funzionario incaricato predispone una breve relazione allegando i dispositivi delle singole Sentenze il cui esito è favorevole al Comune con liquidazione delle spese di giudizio.

Articolo 10
Norme transitorie

La presente disciplina si applica anche in relazione all'attività svolta per i contenziosi non ancora decisi.